



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
COMANDO DEL CORPO F.L.E DELLA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO ISPETTORATO RIF. LE DELLE FORESTE DI
MESSINA

Messina, 18.6.2011

Prot. N. 7570 Pos. VI-2-2

Risposta a nota n. ____ del ____

Allegati N. _____

Oggetto: art. 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, così come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 3 dicembre 2010 n° 205 - Comunicazioni.




AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
MESSINA

e p.c. ALLA PREFETTURA DI
MESSINA

AL COMANDO "CFRS"
Servizio 5°/Tutela
PALERMO

AI DISTACCAMENTI FORESTALI
LORO SEDI



Con riferimento alla norma indicata in oggetto, si informa che la paglia, gli sfalci, le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, se non utilizzati nei cicli produttivi dell'agricoltura, della selvicoltura, oppure per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati. Pertanto, la combustione sul campo dei residui vegetali configura illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, sanzionato penalmente dall'art. 256 c. 1 del D.Lgs. n° 152/2006.

Per quanto sopra, codesti comuni sono invitati a rivedere il proprio regolamento di accensioni dei fuochi in agricoltura in periodo di pericolosità, cassando la parte che disciplina la bruciatura dei residui vegetali.

Si ravvisa l'opportunità che codesti Enti si facciano carico della capillare divulgazione della novella sopra richiamata, considerato che la bruciatura del materiale di risulta in agricoltura fa parte degli usi e costumi delle comunità rurali.

